



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado della Regione Lazio

LORO PEC

e, p.c.

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Agli Uffici scolastici provinciali

Al Servizio ispettivo

All' Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione della Regione Lazio

Alle OOSS. del comparto e dell'area dirigenziale
«Istruzione e ricerca»

Oggetto: decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto “sostegno”) – misure a sostegno dei lavoratori in condizione di “fragilità”.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, reca *«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»*.

L'articolo 15, in particolare, prevede *«misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità»*.

Per effetto del predetto articolo, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, già in vigore sino al 28 febbraio 2021 e relative ai lavoratori “fragili”, si applicano senza soluzione di continuità sino al 30 giugno 2021, con le seguenti modificazioni:

«Art. 26

1. ...

*2. **Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori***



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

*dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. **I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.** Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.*

*2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e **fino al 30 giugno 2021**, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.»*

Il citato articolo 15, inoltre, incrementa lo stanziamento di bilancio destinato a consentire la sostituzione del personale scolastico che non possa assicurare le proprie mansioni perché certificato "fragile".



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Le indicazioni già fornite con la propria nota 28 dicembre 2020, prot. 39444 continuano, pertanto, ad essere valide sino al 30 giugno 2021.

Il direttore generale

Rocco Pinneri